

PROT. N. 71654 DEL 1/10/2020

Ai Direttori dei Centri
Ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale
e p.c. Al Direttore Generale f.f.
Ai Referenti dell'attività negoziale
LORO SEDI

Oggetto: Risposte a F.A.Q. per la *redazione del programma biennale (2020/2021)* degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, di cui all'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ed al D.M. n. 14/2018.

Si riportano, di seguito, le risposte ad alcuni dei quesiti pervenuti in esito alla presentazione svoltasi in data 30 settembre u.s., del modulo informatico riguardante la programmazione in oggetto.

1. Quale è l'oggetto specifico della programmazione biennale di forniture e servizi?

Il programma biennale delle forniture e dei servizi riporta l'elenco degli acquisti di valore stimato di importo pari o superiore ad euro 40.000.

Per *acquisto* si intende l'unità di *programmazione* ovvero l'oggetto cui si riferiscono le informazioni delle singole "righe" della Scheda B (*acquisti del programma*) e della Scheda C (*elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma, non riproposti e non avviati*) dell'allegato II.

L'acquisto, ai fini della programmazione, corrisponde a ciò che sarà ricompreso in ogni singola procedura di affidamento, articolata in uno o più lotti.

L'oggetto della programmazione si può dunque far coincidere con quello della stima del valore complessivo dell'appalto di cui all'art. 35 del codice in cui sono ricompresi "gli appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti" cui possono dare luogo "prestazioni di servizi" e "progetti volti ad ottenere forniture omogenee".

Per quanto sopra, di norma, ad ogni acquisto riportato nel programma di forniture e servizi, che sarà individuato da un *Codice Unico di Intervento (CUI)*, corrisponderà, al momento dell'avvio della gara o procedura di affidamento, un Codice Gara (idGara) rilasciato dal sistema SIMOG di ANAC.

Il programma, secondo il comma 6 dell'art. 6 del DM 14/2018, *“contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'art. 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale”*.

L'ultimo caso è da considerare circoscritto ai servizi nel cui medesimo prospetto economico siano ricompresi servizi tecnici da affidare con distinte procedure di affidamento.

2. Come deve comportarsi l'Amministrazione a fronte di interventi o acquisti di importi inferiore alla soglia indicata nell'art. 21 del Codice?

Sebbene l'obbligo di programmazione riguardi solo gli acquisti di valore unitario uguale o superiore ad euro 40.000, ciascun Ufficio e Centro dovrà porre particolare attenzione alla programmazione di quegli acquisti che, seppure unitariamente considerati non superino la soglia sopra indicata, siano però diretti a soddisfare esigenze di natura ricorrente e ripetitiva del medesimo bene o servizio (individuato tramite lo stesso CPV¹) che, complessivamente considerate, raggiungano un valore superiore a tale soglia.

In tale ipotesi, infatti, lo svolgimento di plurime procedure di gara (o di plurimi affidamenti diretti) per l'acquisizione di un medesimo bene o servizio, in ogni singola annualità di programmazione, potrebbe configurare un illecito frazionamento con conseguente possibilità di interventi sanzionatori da parte della competente Autorità di vigilanza.

In tale ottica, l'Ufficio referente della Programmazione (Ufficio Negoziale), si riserva, prima dell'approvazione da parte degli organi competenti e della definitiva pubblicazione della programmazione dell'Ente, di effettuare ogni opportuna verifica in ordine al rispetto dei principi sopra evidenziati.

3. Come si calcola il valore stimato dell'intervento o acquisto?

In caso di affidamento mediante appalto, il valore stimato di cui al comma 3 ed al comma 6 dell'art. 21 del Codice dei contratti, da considerare ai fini dell'inclusione, segue il metodo di calcolo di cui al comma 4 dell'art. 35 dello stesso Codice che recita: *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente*

¹ Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.”

Nel caso in cui un intervento includa più di un appalto - come nel caso si prevedano appalti separati e autonomi per l'affidamento di servizi e forniture connessi - il valore stimato dello stesso corrisponderà alla somma dei valori dei singoli appalti.

Nel caso in cui l'affidamento avvenga mediante una concessione (di lavori o di servizi) e non tramite un appalto, il valore stimato da considerare ai fini dell'inclusione segue il metodo di cui all'art. 167 del Codice.

In questo caso le voci da considerare dovranno almeno comprendere quelle indicate nel comma 4 del medesimo articolo.

4. Cosa si intende per interventi e acquisti non avviati e non riproposti?

Nella Scheda C, dell'*Allegato II*, per gli acquisti di forniture e servizi, devono essere riportati gli interventi o acquisti ricompresi nell'elenco annuale o prima annualità dell'anno precedente e per cui non si sia provveduto al previsto avvio della procedura di affidamento, non per slittamento dei tempi (in tal caso, l'acquisto o l'intervento andrebbe riproposto nel nuovo programma) ma per rinuncia a realizzare l'intervento.

Fra gli interventi o acquisti per cui è intervenuta una rinuncia, sono da considerare anche quelli relativi a gare o procedure avviate e successivamente annullate in via definitiva, intendendo per tali quelle per cui non si intenda procedere a nuovo affidamento.

Tale possibilità - prevista per le forniture e i servizi all'art. 7, comma 8, lettera a), del DM 14/2018 - è consentita in sede di aggiornamento (ottobre 2021) del programma a seguito della cancellazione di uno o più interventi o acquisti già previsti nell'elenco annuale.

La Scheda C (*forniture e servizi*) deve, pertanto, riportare interventi e acquisti non riproposti e non avviati se presenti anche in un solo elenco annuale delle possibili diverse versioni approvate del precedente programma, specificando la motivazione che ne ha determinato il mancato acquisto.

5. Cosa accade se l'avvio di una procedura di acquisto inserita nel precedente biennio della programmazione di acquisti di beni e servizi sia stato posticipato oltre il termine di riferimento temporale del programma (biennio per forniture e servizi)?

Qualora l'acquisto risulti ancora d'interesse attuale è necessario traslare lo stesso all'interno della nuova programmazione biennale 2021-2022, a cui poi verrà attribuito un nuovo codice CUI.

Di conseguenza il precedente CUI assegnato nella precedente programmazione non dovrà essere più considerato valido ai fini dell'acquisizione del CIG, ma si dovrà fare riferimento solo al nuovo codice riassegnato.

6. È possibile procedere all'avvio di una procedura di acquisto di importo pari o superiore ad euro 40.000 senza che la stessa non sia stata inserita in programmazione?

No, in quanto il sistema SIMOG, per tali acquisti, ai fini del rilascio del relativo CIG richiede obbligatoriamente l'inserimento del codice CUI e l'indicazione della prima annualità della programmazione all'interno della quale è stato inserito l'acquisto.

Sarà pertanto necessario richiedere una integrazione della programmazione prima di poter procedere in tal senso, al fine di evitare un blocco dell'attività contrattuale.

7. Cosa bisogna inserire nelle voci “prima annualità”, “seconda annualità” e “costi annualità successive” richiamate nella Scheda B dell'Allegato II?

Devono essere inseriti gli importi presunti di spesa per ciascun acquisto, ripartiti per annualità di competenza.

Qualora il costo vada, ad esempio, ad incidere solo sull' annualità 2021, gli importi di spesa dovranno essere inseriti solo nella voce “prima annualità”, prevedendo 0(zero) negli altri due campi.

Viceversa, se ripartiti invece sul biennio 2021 e 2022 andranno compilati entrambi i campi “*prima annualità*” e “*seconda annualità*” differenziando le spese imputabili sui rispettivi anni (2021 prima annualità- 2022 seconda annualità) e inserendo 0 (zero) nel campo “*costi su annualità successive*” e via dicendo.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare questo Ufficio all'indirizzo di posta elettronica: negoziale@crea.gov.it.

Da ultimo, si segnala che questo Ufficio, in data odierna, ha avviato la programmazione.

F.TO

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Emilia Troccoli